

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"EMIGRATI COTRONEI APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

costituita, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, e della normativa vigente in materia, l'associazione non riconosciuta denominata "Emigrati Cotronei APS", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica, senza scopo di lucro e opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cotronei (KR), all'indirizzo via Regina Margherita 6. Il Consiglio Direttivo può modificare l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune con propria deliberazione, senza che ciò comporti modifica statutaria, salvo gli adempimenti di legge.

L'Associazione può istituire sedi operative, recapiti, gruppi territoriali, sezioni locali, referenti territoriali, gruppi di lavoro o presidi digitali anche fuori dal Comune di Cotronei, in Italia e all'estero, purché operino nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione può aderire a reti, coordinamenti, consultazioni, partenariati, organismi associativi, fondazioni, enti pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali, purché coerenti con le finalità statutarie.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 2 - Uso della denominazione APS e iscrizione al RUNTS

L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e utilizza l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente, a seguito dell'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'uso dell'acronimo APS e della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del Codice del Terzo Settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Principi generali e regolamenti

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può approvare uno o più regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi, gestionali, editoriali, digitali, amministrativi, associativi o progettuali non espressamente regolati dal presente Statuto.

I regolamenti interni non possono contenere disposizioni contrarie allo Statuto, alla normativa vigente o ai principi di democraticità, trasparenza, non discriminazione e partecipazione associativa.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione dell'identità storica, culturale, sociale, ambientale e comunitaria di Cotronei, della sua comunità residente, degli emigrati di Cotronei e dei loro discendenti.

L'Associazione intende rafforzare il legame con le origini, custodire la memoria collettiva, favorire la partecipazione civica, promuovere la riscoperta del paese, sostenere iniziative culturali, sociali, ambientali, digitali, divulgative e di rete, valorizzando il rapporto tra chi vive a Cotronei e chi vive lontano.

L'Associazione promuove il ritorno, anche temporaneo, degli emigrati e dei loro discendenti, la conoscenza del territorio, la collaborazione tra generazioni, la valorizzazione delle competenze, delle tradizioni, della memoria, delle risorse naturali e culturali, nonché l'innovazione sociale al servizio della comunità.

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere attività riconducibili alle seguenti aree di interesse generale:

- educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- ricerca, studio, documentazione e divulgazione di particolare interesse sociale, anche con riferimento alla memoria, alla storia locale, all'emigrazione e alle trasformazioni sociali del territorio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali, fotografiche, audiovisive e multimediali di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extrascolastica, attività educative, laboratori e iniziative rivolte ai giovani, agli studenti e alla comunità;
- promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della partecipazione, della pace, della nonviolenza e della solidarietà tra generazioni e comunità;
- promozione e tutela dei diritti civili, sociali e culturali, delle pari opportunità, dell'aiuto reciproco e delle reti di comunità;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, spazi urbani, luoghi della memoria, aree verdi e beni di interesse collettivo, ove consentito dalla normativa vigente e dagli accordi con gli enti competenti.

A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà realizzare eventi, incontri, conferenze, mostre, rassegne, laboratori, spettacoli, iniziative musicali, teatrali, artistiche e letterarie, percorsi di educazione ambientale, giornate di volontariato civico, raccolte di testimonianze, archivi digitali, pubblicazioni, documentari, interviste, fotogallery, itinerari culturali e turistici, progetti di rigenerazione urbana, attività divulgative su scienza, tecnologia e innovazione, iniziative per giovani e scuole, progetti di rete tra residenti ed emigrati, nonché attività di valorizzazione della memoria e dell'identità cotronegara.

L'Associazione potrà istituire premi, riconoscimenti, menzioni, borse, concorsi, rassegne o iniziative celebrative, tra cui il "Premio Radici Cotronei", secondo apposito regolamento approvato dagli organi competenti.

L'Associazione potrà partecipare a bandi, avvisi, programmi, progetti e finanziamenti promossi da enti pubblici e privati, comunali, regionali, nazionali, europei e internazionali, anche in partenariato con enti pubblici, scuole, università, fondazioni, enti del Terzo Settore, associazioni, imprese sociali e altri soggetti coerenti con le finalità statutarie.

Art. 6 - Attività diverse, raccolta fondi e sponsorizzazioni

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti e secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Tra le attività diverse possono rientrare, a titolo esemplificativo, attività di autofinanziamento, vendita occasionale di beni di modico valore, produzione e distribuzione di materiali editoriali, gadget, pubblicazioni, contenuti digitali, servizi accessori a eventi e iniziative, sponsorizzazioni, comunicazione, promozione, concessione di spazi pubblicitari o promozionali su strumenti cartacei, digitali, web o social, purché tali attività siano connesse, secondarie e strumentali rispetto alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

I proventi derivanti da attività diverse, sponsorizzazioni, pubblicità, raccolte fondi, eventi, contributi o iniziative di autofinanziamento devono essere contabilizzati e destinati integralmente al perseguimento delle finalità statutarie, con divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o risorse comunque denominate.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Portale scopricotronei.com e strumenti digitali

L'Associazione riconosce l'importanza degli strumenti digitali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e potrà avvalersi di siti internet, portali web, archivi digitali, piattaforme multimediali, newsletter, canali social, mappe, banche dati e altri strumenti di comunicazione online.

Il portale scopricotronei.com, già esistente alla data di costituzione dell'Associazione e intestato a persona fisica, potrà essere utilizzato dall'Associazione quale strumento operativo, editoriale, informativo e culturale per la promozione delle attività associative, della memoria collettiva, del turismo culturale, degli eventi, delle tradizioni, del patrimonio storico, ambientale e sociale di Cotronei e dei legami con gli emigrati di Cotronei nel mondo.

L'utilizzo del portale da parte dell'Associazione dovrà essere disciplinato da apposito accordo scritto con il titolare del dominio, approvato dall'organo competente dell'Associazione. Qualora il titolare del dominio rivesta cariche associative, egli dovrà dichiarare il proprio potenziale conflitto di interessi e astenersi dalla deliberazione.

L'accordo dovrà disciplinare almeno la durata della concessione d'uso, la gratuità o l'eventuale rimborso delle sole spese vive documentate, le modalità di gestione editoriale dei contenuti associativi, la titolarità e l'utilizzo dei contenuti prodotti dall'Associazione, la gestione di eventuali spazi pubblicitari o sponsorizzazioni, la ripartizione delle responsabilità tecniche, fiscali, privacy, editoriali e amministrative, nonché le modalità di cessazione del rapporto e di conservazione dei contenuti associativi.

Eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni, spazi pubblicitari, partnership, contributi o collaborazioni riferibili ad attività associative realizzate attraverso il portale dovranno essere intestate, incassate, contabilizzate e rendicontate dall'Associazione e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Resta ferma la titolarità personale del dominio e degli elementi tecnici preesistenti in capo al rispettivo intestatario, salvo diverso accordo scritto.

Art. 8 - Archivio della memoria, contenuti e privacy

L'Associazione può raccogliere, conservare, digitalizzare e valorizzare fotografie, video, documenti, testimonianze, racconti, interviste, materiali sonori, pubblicazioni e altri contenuti relativi alla memoria collettiva di Cotronei, alla vita quotidiana del paese, alle tradizioni, ai luoghi, agli eventi, alle famiglie, alle associazioni, alle istituzioni e all'esperienza degli emigrati cotronellari.

L'Associazione cura il trattamento di dati personali, immagini, testimonianze e materiali documentali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, liberatorie, consenso alla pubblicazione e diritti dei terzi.

Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti, modelli di liberatoria, linee editoriali e procedure interne per disciplinare raccolta, pubblicazione, archiviazione, modifica, rimozione e conservazione dei materiali.

Art. 9 - Associati e categorie associative

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità statutarie e intendono contribuire al perseguimento degli scopi associativi. Possono altresì aderire enti, associazioni o soggetti collettivi, ove compatibile con la normativa applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale e con la disciplina del presente Statuto.

L'Associazione prevede le seguenti categorie:

- soci ordinari, che partecipano pienamente alla vita associativa, hanno diritto di voto, possono eleggere ed essere eletti negli organi sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- soci sostenitori, che condividono le finalità dell'Associazione e la sostengono con contributi economici, materiali, professionali o organizzativi, senza diritto di voto, senza concorso ai quorum assembleari e senza eleggibilità alle cariche sociali, salvo trasformazione della loro posizione in socio ordinario secondo la procedura prevista per l'ammissione;
- soci onorari, nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo per particolari meriti, legami, contributi culturali, civili, sociali o professionali in favore di Cotronei, dell'Associazione o della comunità cotronellara, senza diritto di voto, salvo diversa deliberazione assembleare compatibile con la normativa vigente.

Il numero dei soci ordinari è illimitato. Non sono ammesse partecipazioni associative temporanee.

La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 10 - Ammissione degli associati

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda dell'interessato, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente, l'indicazione della categoria associativa richiesta, la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di accoglimento, il nominativo dell'associato viene iscritto nel libro soci e l'interessato è tenuto al versamento della quota associativa annuale, ove prevista.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante socio può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

L'ammissione di minorenni è subordinata alla sottoscrizione della domanda da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto del socio minorenne, ove spettante, è esercitato secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

La qualità di socio ordinario decorre dalla data della delibera di ammissione e dell'iscrizione nel libro soci. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto si applicano i termini e le condizioni previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Art. 11 - Diritti e doveri degli associati

I soci ordinari hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- consultare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- partecipare alle attività associative nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere comportamenti corretti e coerenti con le finalità dell'Associazione;
- versare la quota associativa, ove prevista, secondo le modalità deliberate dagli organi competenti;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione delle finalità associative.

I soci sostenitori e i soci onorari possono partecipare alle attività associative, ricevere comunicazioni, proporre iniziative e collaborare ai progetti dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto, non concorrono ai quorum assembleari e non possono essere eletti alle cariche sociali, salvo diversa disciplina deliberata nei limiti di legge.

Art. 12 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o morte della persona fisica, ovvero per estinzione dell'ente associato.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso, previa comunicazione all'interessato e concessione di un termine per regolarizzare la posizione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, per comportamenti contrari allo Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali, per condotte lesive del buon nome dell'Associazione o incompatibili con le finalità associative.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto e motivato. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva alla prima convocazione utile, garantendo il contraddittorio con l'interessato.

Art. 13 - Volontariato, rimborsi e assicurazione

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla normativa vigente.

L'Associazione tiene il registro dei volontari non occasionali, ove previsto dalla normativa vigente, e assicura i volontari contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 14 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli organi competenti e dalla normativa vigente.

Art. 15 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci ordinari aventi diritto di voto.

I soci sostenitori e i soci onorari possono essere invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dai regolamenti interni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci ordinari aventi diritto di voto.

La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta, posta elettronica, PEC, messaggio telematico o altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità dell'avviso, e deve contenere luogo, data, ora, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante strumenti di audio o video collegamento o altri mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire la partecipazione alla discussione, l'espressione del voto e la verbalizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e conservato nel libro verbali dell'Assemblea.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio o rendiconto annuale;
- determina, ove necessario, le linee generali dell'attività associativa;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità;
- delibera sui ricorsi relativi al rigetto delle domande di ammissione e all'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti interni;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 17 - Quorum assembleari e deleghe

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze inderogabili previste dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari aventi diritto di voto.

Ogni socio ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio ordinario mediante delega scritta. Ciascun socio ordinario può essere portatore di non più di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da tre a nove, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da un numero di membri inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può deliberarne l'integrazione, nominando ulteriori componenti tra i soci ordinari, fino al raggiungimento del numero massimo previsto dal presente Statuto. I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in essere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato. I componenti sono rieleggibili.

L'Assemblea può attribuire direttamente le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. In mancanza, il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione alla distribuzione delle cariche interne.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione può avvenire anche mediante posta elettronica, messaggio telematico o altro mezzo idoneo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante strumenti di audio o video collegamento, purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire la discussione, l'espressione del voto e la verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo deliberazioni riguardanti conflitti di interessi o materie per le quali sia opportuno rinviare all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile, oltre alle disposizioni specifiche del presente Statuto.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altri organi.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone programmi, progetti e attività associative;

- predispone il bilancio o rendiconto annuale e l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione degli associati, salvo ricorso all'Assemblea;
- cura la gestione amministrativa, organizzativa, editoriale, digitale e progettuale dell'Associazione;
- delibera la partecipazione a bandi, avvisi, progetti, partenariati e convenzioni;
- stipula atti, contratti, accordi, convenzioni e collaborazioni inerenti alle attività associative;
- cura la gestione dei beni dell'Associazione o ad essa affidati;
- approva modelli, procedure, liberatorie, regolamenti operativi e linee editoriali nei limiti dello Statuto;
- delibera l'eventuale rimborso di spese vive documentate e coerenti con le attività associative;
- compie ogni altro atto necessario o utile al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 20 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e compie gli atti urgenti, riferendone al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o delega.

Il Segretario cura la redazione e conservazione dei verbali, dei libri sociali e della documentazione associativa, salvo diversa organizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione economica e contabile dell'Associazione, la tenuta della documentazione amministrativa, la predisposizione dei dati utili al bilancio o rendiconto e ogni altro adempimento economico affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Conflitto di interessi

I componenti degli organi sociali sono tenuti ad agire nell'interesse dell'Associazione, nel rispetto della legge, dello Statuto, delle deliberazioni sociali e dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e buona amministrazione.

Il componente di un organo sociale che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione, deliberazione, contratto, convenzione, accordo, spesa, rimborso, incarico o rapporto economico riguardante l'Associazione deve darne tempestiva comunicazione all'organo di appartenenza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il soggetto interessato deve astenersi dalla discussione e dalla votazione della relativa deliberazione, salvo che l'organo competente ritenga necessaria la sua presenza per fornire elementi informativi, senza comunque diritto di voto.

Le deliberazioni assunte in presenza di potenziale conflitto di interessi devono indicare espressamente nel verbale la dichiarazione resa dal soggetto interessato, la sua astensione e le ragioni di convenienza, utilità e coerenza dell'operazione rispetto alle finalità associative.

La presente disciplina si applica anche ai rapporti tra l'Associazione e beni, strumenti, siti internet, domini, piattaforme, servizi, locali, attrezzature o risorse nella titolarità personale di soci, fondatori, amministratori o loro familiari.

Art. 22 - Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi derivanti da bandi, avvisi, programmi e finanziamenti comunali, regionali, nazionali, europei e internazionali;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- proventi da raccolta fondi;
- proventi da attività diverse, secondarie e strumentali;
- sponsorizzazioni, spazi pubblicitari e promozionali, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente;
- entrate da attività editoriali, digitali, culturali, formative, ricreative e accessorie alle iniziative associative;
- cinque per mille, ove l'Associazione sia accreditata secondo la normativa vigente;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con la normativa applicabile agli enti del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni immobili, mobili registrati e mobili dell'Associazione sono intestati all'Associazione, ove previsto, e risultano da apposito inventario o documentazione contabile conservata presso la sede o presso il soggetto incaricato della tenuta della documentazione amministrativa.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Bilancio, rendiconto e bilancio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre dell'anno di costituzione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Il bilancio o rendiconto è approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione conserva la documentazione contabile e amministrativa relativa alle entrate, alle uscite, ai contributi, ai progetti, alle raccolte fondi, alle sponsorizzazioni, al cinque per mille e a ogni altra risorsa acquisita.

Art. 25 - Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, ove istituiti;
- il registro dei volontari non occasionali, ove previsto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce modalità, tempi e limiti dell'accesso, nel rispetto della normativa vigente, della riservatezza, della protezione dei dati personali e del buon funzionamento dell'Associazione.

La richiesta deve essere evasa entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di diniego, che deve essere motivato per iscritto, il socio può proporre ricorso all'Assemblea alla prima convocazione utile.

Art. 26 - Convenzioni, collaborazioni e personale retribuito

L'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli, partenariati e collaborazioni con amministrazioni pubbliche, enti locali, scuole, università, fondazioni, enti del Terzo Settore, associazioni, imprese sociali, soggetti privati e organismi nazionali, europei o internazionali, purché coerenti con le finalità statutarie.

Le convenzioni con le amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale o del perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 27 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando altresì i compiti previsti dalla normativa vigente.

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo e il Revisore devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS ove previsto e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, amministratori, lavoratori, collaboratori o altri componenti degli organi sociali.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice civile, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le relative norme di attuazione e la normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore.

Il presente Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, avendo riguardo alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: COTRONI, 16/06/2026

Firme dei soci fondatori:

1. Giuseppe Ambica
2. Luigi Mello
3. Antonio Lippi
4. Ally
5. Roberto D'Amico
6. Francesco Gallucci
7. Ally